



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

6° U.D. "Innovazione e Gestione Risorse Umane"

U.O.C. "Gestione Giuridica del personale"

U.O. "Gestione del Personale"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 83

DEL 8 - 11 - 2012

Rep. Gen.le N. 1189 del 13/11/12

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di 2 mesi di congedo straordinario all' Istruttore Direttivo Tecnico cat. Economica D2 Sig. Speciale Giuseppe , nato il 18/09/1966 a decorrere dal 01/12/2012 e fino al 31/01/2013, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388 del 2000, dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, modificato dall'art.4 del decreto legislativo n.119/2011 e della sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009 (Matricola n° 5052).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 24/10/2012, assunta al protocollo n° 0035220/12 in pari data con la quale il dipendente, in oggetto segnato, ha chiesto di poter usufruire di 2 mesi di congedo straordinario dal 01/12/2012 al 31/01/2013, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, come modificato dall'art.4 del decreto legislativo n.119 del 18.07.2011 e della sentenza della Corte Costituzionale n°19 del 26.01.2009, per assistere la madre, convivente, portatrice di grave handicap, non ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati;

VISTA la documentazione allegata all'istanza;

VISTO il verbale Medico agli atti dell'Ufficio;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 40 del 17/03/2009 con la quale il dipendente è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge 104/92 per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

CONSIDERATO che il Sig. Speciale Giuseppe è l'unico figlio convivente con la madre ed è l'unico referente per l'assistenza del proprio genitore disabile;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale a pluriennale dello Stato che ha integrato con l'aggiunta del comma 4 bis la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4 della legge n° 53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTI, i commi 5 e 6 dell'art. 42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26.01.2009 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n°151 del 26.03.2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

VISTO il D.L.vo n°119 18.07.2011 di attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n° 183, recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

VISTO, inoltre, l'art.4 del summenzionato Decreto Legislativo relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, N° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, che al punto 1-lettera B, così recita: " Il comma 5 è sostituito dai seguenti: " 5 . Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità..... ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 08/03/2000 n° 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza , decesso o....., ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi omissis.....5- ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa omissis..... 5 quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto omissis....."

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28.12.2011;

LETTO, altresì, il punto 7 della circolare summenzionata il quale tra l'altro precisa che, ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo a carico di questa gestione previdenziale e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria omissis.....;

VISTA, inoltre, la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

CONSIDERATO, che, il dipendente ha già usufruito di mesi 3 di congedo straordinario ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, sommando i suddetti mesi agli attuali il dipendente totalizzerà 5 mesi di congedo straordinario;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. N° 48 dell'11 Dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n° 23 del 07/09/1998;

D E T E R M I N A:

AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, il Sig. Speciale Giuseppe, Istruttore Direttivo Tecnico cat. Economica D2 , ad usufruire di 2 mesi di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388/2000, dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo N° 151/2001, della sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e successive modifiche, a decorrere dal 01/12/2012 e fino al 31/01/2013, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

DURANTE tale periodo al dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ai sensi dell'art. 4, punto b del D.L.vo 119/2011 comma 5 ter ;
Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 4 punto b del D.L.vo 119/2011- comma 5 quinquies;
APPLICARE, ai fini contributivi, quanto previsto dal comma 7 della circolare INPDAP n°22 del 28.12.2011;
INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli atti Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.



IL RESPONSABILE U.O.
(Dott. Antonino Castriciano)

Antonino Castriciano

IL DIRIGENTE
(Ing. Armando Cappadonia)

Armando Cappadonia

IL RESPONSABILE U.O.C.
(Dott. Felice Sparacino)

Felice Sparacino

Copia conforme
all'originale

Antonino Castriciano